

DISCIPLINARE DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DEL LONGANO

Art. 1

Definizioni

- il Mercato degli Agricoltori del Longano è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica, di prodotti agricoli e agroalimentari, con spazio dedicato all'artigianato e alla ristorazione locale con piatti legati alla stagionalità e al territorio. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L'obiettivo è, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.
- Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare, il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.
- Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
- Per azienda agricola biologica si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dal D. Lgs n. 220/95.

Articolo 2

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato degli Agricoltori del Longano avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Via S. Andrea – Spiazzo Mercato Settimanale;

Dimensioni: n. 21 posteggi aventi dimensione 3 x 4 mt;

Frequenza: dal lunedì al sabato;

Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00, cessazione attività di vendita ore 13.00, disallestimento entro le ore 14.00;

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 8.

Possono essere realizzate attività complementari alla vendita diretta quali: culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, nonché attività di animazione e comunicazione dirette alla promozione dell'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, al coinvolgimento della popolazione sui temi qualità/sicurezza/territorialità/trasparenza del prezzo, ed alla collaborazione dei "gruppi di acquisto".

Articolo 3

Assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere:

A) n. 16 posteggi ai soggetti di cui all' art. 4

Ai fini dell'assegnazione, verrà valutata in primo luogo la differenziazione merceologica al fine di garantire varietà nell'offerta, in secondo luogo l'ordine di presentazione dell'istanza.

B) N. 4 posteggi (pari al 20% dello spazio disponibile) sono riservati agli operatori dell'artigianato e della ristorazione che si impegnino a:

- presentare prodotti, piatti o preparazioni legate alle tradizioni e alle consuetudini del territorio;
- introdurre all'interno del proprio esercizio un'area/scaffale con almeno 8/10 prodotti, fra quelli in vendita nel "mercato", e promuovere l'uso di prodotti tipici provenienti dal territorio regionale.

- partecipare ai progetti di sviluppo di filiera di pertinenza del "mercato".

C) Un posteggio viene destinato alla presenza espositiva di realtà istituzionali e associative.

La scelta dei posteggi avverrà secondo il seguente metodo: prioritariamente verrà effettuato un sorteggio, al fine di riconoscere l'ordine di rotazione con cui ogni assegnatario procederà a scegliere il posteggio. Ogni opzione verrà controfirmata dall'assegnatario sulla planimetria predisposta dall'Amministrazione Comunale, che, a scelte concluse, determinerà la consistenza dell'intero Mercato.

La scelta dei posteggi, derivante dalle operazioni di cui al comma precedente sarà definitiva per tutta la durata del Mercato degli Agricoltori del Longano, fatte salve eventuali necessità che si palesassero per il miglioramento dell'immagine e della tenuta commerciale complessiva.

Articolo 4

Soggetti ammessi partecipanti al mercato

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- associazioni di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria;
- operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche.

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal dipartimento interventi infrastrutturali, e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano.

Ai fini dell'accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare istanza alle S.O.A.T. competenti per territorio corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006;
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della vigente normativa, indicante: i prodotti offerti, il periodo di vendita, la provenienza dei prodotti.

Dovranno dichiarare, altresì:

- di condividere gli obiettivi di tutela della qualità alimentare, il miglioramento del rapporto tra produzione e consumo;
- contribuire allo sviluppo della filiera corta dichiarandosi disponibili a praticare il miglior prezzo e la migliore qualità;

- collaborare per raggiungere gli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza del prezzo, attraverso il sistema di controllo e autocontrollo e l'informazione per il consumatore;

- garantire che i prodotti non provengano da processi dannosi per l'ambiente, per la salute dell'uomo e degli animali; il rispetto dei principi dell'equità e della responsabilità sociale; non contengano organismi geneticamente modificati; l'origine e tracciabilità dei prodotti.

Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, i partecipanti dovranno inoltre:

- garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore;

- impegnarsi a presentare la loro attività in modo esauriente, ad esporre prezzi chiari, ad utilizzare etichette corrette che facilitino la comprensione del prodotto e del processo produttivo.

La mancata osservanza degli impegni assunti comporterà l'automatica esclusione del diritto di partecipazione al Mercato.

Articolo 5

Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali

Le strutture espositive mobili saranno fornite dal Comune e consegnate per l'utilizzo, la custodia e la conservazione in comodato d'uso gratuito agli assegnatari dei posteggi.

Gli imprenditori agricoli partecipanti sono obbligati ad utilizzare la struttura espositiva di cui sopra ed il materiale eventualmente fornito dal Comune per l'allestimento della vendita.

E' fatto obbligo di:

- collocare gli espositori esclusivamente nello spazio assegnato, mantenere con cura le strutture espositive fornite;
- mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del Mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato.

Nelle suddette strutture espositive potranno essere collocati anche più imprenditori agricoli, nel rispetto dei predetti commi.

Articolo 6

Autorizzazione e criteri di rotazione tra gli imprenditori agricoli

Le autorizzazioni per partecipare al Mercato degli Agricoltori del Longano verranno rilasciate dal Comune di Barcellona P.G. nel rispetto dei criteri sopra elencati previa sottoscrizione di atto di adesione redatto secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento; esse avranno la durata indicata dal richiedente che, non potrà essere superiore ad un anno. Scaduto il periodo di validità le stesse potranno essere, comunque, rinnovate.

L'individuazione dei singoli spazi nei quali verranno collocati gli imprenditori ammessi alla vendita sarà effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e sarà valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

Per cause di forza maggiore il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a variare le giornate del mercato.

Articolo 7

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico (TOSAP) per la durata prevista nell'autorizzazione di cui all'art. 6 e secondo quanto previsto dal relativo regolamento .

Il pagamento del TOSAP e la sottoscrizione del comodato d'uso devono avvenire prima della data di inizio attività di vendita.

Articolo 8

Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato degli Agricoltori del Longano sono le seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/ 1991 e s.m.i.;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c. erbe officinali e aromatiche;
- d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).

Articolo 9

Criteri per la trasparenza dei prezzi

Verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune relativamente ai prezzi, applicati da parte degli operatori del Mercato ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno pubblicati sul Sito del Comune al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi offerti nel Mercato degli Agricoltori in rapporto alla tendenza dei prezzi nella zona.

Articolo 10

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori abilitati alla vendita nel Mercato

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare, nella convenzione di adesione, nel contratto di comodato d'uso nonché con la normativa di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 11

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

È consentito l'accesso agli imprenditori con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

Gli imprenditori dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili.

Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile.

Gli imprenditori sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole.

Gli imprenditori sono tenuti a osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune.

Art. 12

Comitato di Mercato

D'intesa con l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste e di concerto con le organizzazioni di categoria più rappresentative nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verrà costituito un "Comitato di Mercato", che svolgerà attività di rappresentanza dei partecipanti, segnalazione di nuove adesioni, organizzazione di iniziative collaterali, verifica della qualità delle produzioni esposte.

Nello spirito dell'autorganizzazione, il comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche della manifestazione e formulare proposte che prevedano anche una compartecipazione economica dei partecipanti.

Il "comitato del mercato degli agricoltori" sarà costituito da 5 membri. Ne fanno parte:

- a) un rappresentante del Comune di Barcellona P.G., soggetto proponente, che svolge anche le funzioni di presidente, designato dal Sindaco;
- b) un rappresentante del dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste nominato dal dirigente generale;
- c) tre rappresentanti del partenariato designati congiuntamente dallo stesso.